



DELIBERAZIONE

n. 763

del 30-4-2021

O G G E T T O

Concessione a titolo gratuito al Dott. Giorgio Maddalena, Medico di Assistenza Primaria, di un locale e parti comuni dell'immobile di proprietà aziendale, sito in Via Capitello, 13 (angolo Piazza Vittorio Veneto, 13) a Recoaro (VI).

Approvazione schema contrattuale.

Proponente: UOS Patrimonio, Impianti e Manutenzioni
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 716

Il Responsabile dell'UOS Patrimonio, Impianti e Manutenzioni riferisce quanto segue:

“Con deliberazione n. 464 del 10.03.2021 è stato concesso ad alcuni medici di Medicina Generale associati in Medicina di Gruppo, l'utilizzo a titolo oneroso di alcuni locali di proprietà aziendale, siti nella sede del Distretto Socio-Sanitario in Via Capitello, 13 (angolo Piazza Vittorio Veneto, 13) a Recoaro (VI), censiti catastalmente al C.F. del Comune di Recoaro (VI) al foglio 35, particella 365, sub 7, con vincolo di utilizzo ad uso ambulatoriale.

In data 12.01.2021, con nota prot. n. 2781, conservata agli atti del procedimento, il Direttore del Distretto Ovest ha comunicato che era stato attribuito al Dott. Giorgio Maddalena un incarico provvisorio di Medico di Assistenza Primaria, con inserimento nella Medicina di Gruppo di Recoaro a decorrere dal 01.01.2021.

Con la medesima nota, il Direttore del Distretto Ovest ha chiesto che venga messo a disposizione a titolo gratuito al Dott. Maddalena un locale dello stabile, meglio sopra indentificato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 6, dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23.03.2005 e ss.mm.ii.

Pertanto ritenuto di aderire alle richieste del Direttore del Distretto Ovest e preso atto che:

- Il medesimo Direttore ha suggerito di prevedere per la concessione di cui trattasi una valenza temporale non superiore ai 6 mesi;
- In analogia con quanto previsto nel contratto in essere con i componenti della Medicina di Gruppo di Recoaro per la fornitura delle utenze il Dott. Maddalena utilizzerà la rete impiantistica già esistente ed intestata all'Azienda ULSS n. 8, e dovrà rimborsare i costi sostenuti dall'ULSS quantificati in euro 1.220,75 forfettari;

Vista la mail del 22.03.2021, conservata agli atti, con la quale il Dott. Maddalena ha accettato il contenuto dello schema contrattuale proposto dall'Azienda ULSS n. 8:

sulla base di quanto finora esposto si propone al Direttore Generale di approvare lo schema di contratto, allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di autorizzare l'Ing. Antonio Nardella, Responsabile dell'UOS Patrimonio, Impianti e Manutenzioni alla sottoscrizione della concessione.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale in materia.

Acquisito il parere di congruità, in relazione agli obiettivi assegnati, da parte del Direttore dell'Unità Operativa Complessa “Servizi Tecnici e Patrimoniali”.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di assegnare in concessione a titolo gratuito per le motivazioni espresse in premessa al Dott. Giorgio Maddalena, titolare di incarico provvisorio di Medico di Assistenza Primaria a Recoaro (VI), un locale e parti comuni dell'immobile di proprietà aziendale sito in Via Capitello, 13 (angolo Piazza Vittorio Veneto, 13) a Recoaro (VI), meglio evidenziati nella planimetria allegata e parte integrante dello schema di concessione;
2. di stabilire che il contratto avrà validità dal 01.01.2021 al 30.06.2021;
3. di precisare che il locale è concesso esclusivamente ad uso ambulatoriale medico, per attività strettamente connesse all'esercizio della professione di Medico di Medicina Generale comprensivo di attività di segreteria, con facoltà di collocarvi arredi, attrezzature e quant'altro di proprietà del concessionario;
4. di approvare lo schema di concessione-contratto per i locali di cui al punto 1), allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di autorizzare l'Ing. Antonio Nardella, Responsabile dell'UOS Patrimonio, Impianti e Manutenzioni, alla sottoscrizione del contratto di cui al punto precedente;
6. di quantificare in €. 1.220,75 forfettari il rimborso spese dovuto dal Dott. Maddalena per i consumi delle utenze (acqua, energia elettrica e riscaldamento);
7. di dare atto che il Dott. Maddalena dovrà provvedere al versamento dell'importo dovuto per il rimborso delle spese relative alle utenze sostenute dall'Azienda ULSS 8;
8. di prendere atto che le spese di bollo e registrazione della concessione-contratto quantificate in circa €. 160,00 verranno anticipate dall'Azienda ULSS 8 Berica. Ai sensi dell'art. 14 del contratto medesimo, il concessionario rimborserà all'Azienda ULSS n. 8 le intere spese di bollo e il 50% dell'importo relativo alla tassa di registrazione;
9. di dare atto che la spesa di circa €. 160,00, trova copertura nel bilancio preventivo 2021 al conto n. 5803000020 "Imposte e tasse";
10. di pubblicare il presente atto all'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 1-5-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 1-5-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI

REGIONE VENETO
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

VICENZA (VI) – Viale F. Rodolfi, 37 – C.F. e P.I. 02441500242

ACCORDO PER LA CONCESSIONE ALL'UTILIZZO, AD USO AMBULATORIALE, DI UN LOCALE E PARTI COMUNI DELL'IMMOBILE SEDE DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO, SITO IN VIA CAPITELLO,13 (ANGOLO PIAZZA VITTORIO VENETO, 13) A RECOARO (VI).

Tra

L'Azienda ULSS n.8 Berica con sede in Vicenza, Viale F. Rodolfi, 37, codice fiscale e partita IVA 02441500242, rappresentata dal Responsabile dell'UOS Patrimonio, Impianti e Manutenzioni, Ing. Antonio Nardella, nato a Formia (LT) il 18.06.1963, domiciliato per la carica in Vicenza, Viale F. Rodolfi, 37, di seguito nominato concedente;

e

il Dott. Giorgio Maddalena nato il 18.07.1994 a Valdagno (VI) e residente a Valdagno (VI) in Via Cornetto, 67 codice fiscale MDDGRG94L18L551W, Medico di Medicina Generale associata alla Medicina di Gruppo di Recoaro Terme, di seguito nominato concessionario.

Premesso che

- L'Azienda ULSS n. 8 Berica è proprietaria di una porzione di unità immobiliare sita a Recoaro Terme (VI) in Via Capitello, 13 (angolo Piazza Vittorio Veneto, 13), censita al Catasto Fabbricati Comune di Recoaro Terme (VI) al foglio 35 particella 365, subalterno 7, Cat. B/5, Classe 2 Rendita, Cons. 785 mq., Euro 1.094,63, composta come da planimetria allegata All. 1), parte integrante del presente contratto;
- il Dott. Giorgio Maddalena è titolare in Recoaro Terme (VI), di un incarico provvisorio quale medico di MG a copertura di una zona carente;
- che l'art. 38, comma 6, dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 23.03.2005 e ss.mm.ii., prevede la concessione di spazi ambulatoriali ai Medici con incarico provvisorio finalizzato alla copertura di una zona carente;
- La presente concessione è stata approvata con deliberazione del Direttore Generale n. del :

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto

Le premesse sono patti. L'Azienda ULSS n. 8 Berica concede al Dott. Giorgio Maddalena l'utilizzo a titolo gratuito di un locale e spazi comuni dell'immobile sito in Via Capitello, 13 a Recoaro Terme (VI) meglio evidenziati nella planimetria allegata (All. 1) e parte integrante del presente atto.

Art. 2 – Durata e diritto di recesso

La presente concessione ha durata di mesi sei dal 01.01.2021 al 30.06.2021. Il concessionario potrà in qualsiasi momento recedere dal contratto, previa comunicazione da effettuarsi via pec o mediante lettera raccomandata, fermo comunque l'obbligo di corrispondere l'importo del rimborso spese relativo all'effettivo periodo di occupazione dell'ambulatorio.

Art. 3 - Destinazione

Il locale dovrà essere destinato esclusivamente ad uso ambulatoriale, inerente all'esercizio della professione di Medico di Medicina Generale, organizzato in associazione secondo le normative vigenti, comprensivo di attività di segreteria, con facoltà di collocarvi arredi, attrezzature e quant'altro di proprietà dei concessionari.

Art. 4 – Divieto di cessione del contratto, sublocazione e locazione

Il concessionario non potrà dare in sub-concessione/locazione o comodato, il locale.

Art. 5- Ripartizione delle spese

Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti i servizi necessari per il funzionamento del bene concesso in uso. Il concessionario si impegna a rimborsare entro la scadenza del contratto su richiesta del concedente, le spese dei servizi di rete (acqua, luce, gas), di pulizia, di manutenzione che l'ULSS sostiene direttamente nei confronti degli Enti Gestori e delle ditte appaltatrici dei vari servizi. L'importo del rimborso è concordato dalle parti in Euro 1.220,75, per i sei mesi di durata contrattuale, calcolato in ragione della spesa media complessiva annua sostenuta dall'ULSS per la struttura, in rapporto alla metratura assegnata al concessionario.

Il rimborso dovrà essere effettuato su richiesta dell'concedente, in un'unica rata mediante bonifico bancario presso Unicredit S.p.A. IBAN IT 24 F 020081 1820000003495321. Dal sistema di riparto vengono esclusi tutti gli oneri per i nuovi allacci telefonici e di rete dati che si renderanno necessari per lo svolgimento delle attività di Medicina Generale ad uso esclusivo.

Art. 6 – Manutenzione ordinaria.

Le spese di manutenzione ordinaria e quelle relative al funzionamento delle linee telefoniche sono totalmente a carico del concessionario.

Art. 7 – Accesso ai locali

Il concessionario deve permettere l'accesso nei locali al concedente o alle persone da esso delegate, qualora esistano ragioni motivate.

Art. 8 – Modifiche e innovazioni

Al concessionario non è concesso eseguire senza il preventivo consenso scritto del concedente e quindi alle condizioni concordate, alcun lavoro di modifica, innovazione, miglioria e addizione ai locali concessi ed alla loro destinazione, ovvero agli impianti esistenti.

Art. 9 – Responsabilità del concessionario dei locali

Il concessionario è costituito custode dell'immobile oggetto del presente contratto ed esonera espressamente l'Azienda ULSS 8 Berica da ogni responsabilità per fatti o danni diretti o indiretti di qualsiasi natura e/o titolo che potessero derivare dall'attività svolta nel locale.

Art. 10 – Assicurazione

Il concessionario provvederà a propria cura e spese alla stipulazione di idonea polizza assicurativa con massimali adeguati per la copertura di qualsiasi rischio, nessuno escluso, in relazione all'uso degli spazi concessi. Copia di dette polizze dovrà essere esibita dai concessionari al concedente.

Art. 11 – Riconsegna dei locali

Il concessionario dichiara di aver visitato i locali, di averli trovati in buono stato e di accettarli nello stato in cui si trovano. Il concessionario si impegna a riconsegnare i locali di cui trattasi, nelle medesime condizioni nelle quali li ha ricevuti, salvo il deperimento d'uso; in caso contrario il concessionario sarà tenuto al risarcimento dei danni.

Art. 12- Attestato di prestazione energetica dell'immobile

Il concessionario dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla prestazione energetica dell'immobile.

Art. 13 – Risoluzione del contratto

La violazione da parte del concessionario di anche uno solo dei patti contenuti nel presente atto, comporta la risoluzione del contratto medesimo.

Art. 14 – Spese inerenti al contratto

Le spese di bollo per il presente contratto gravano interamente sul concessionario. La registrazione avverrà a cura del concedente, che ne

informerà il concessionario. Quest'ultimo dovrà rimborsare la quota d'imposta a suo carico, pari al 50% dell'imposta dovuta.

Art. 15 – Elezioni a domicilio

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi e ai fini della competenza a giudicare, il concedente elegge domicilio presso la sede legale dell'ULSS 8 – Viale F. Rodolfi, 37 Vicenza.

Art. 16 – Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”

Con riferimento ai dati personali richiesti e raccolti ai fini della stipulazione ed esecuzione del presente contratto, l'Azienda ULSS 8 Berica – Viale Rodolfi n. 37 – 36100 Vicenza, ai sensi degli articoli 4 e 28 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”, informa di essere Titolare dei dati personali forniti e che procederà al relativo trattamento per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale. I dati forniti verranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei, conservati e protetti in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi con l'osservanza delle misure di sicurezza adottate dall'Azienda in attuazione delle disposizioni contenute nel sopracitato Regolamento UE 2016/679. In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'ULSS informa che l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento (Direttore Generale) l'esercizio di tutti i diritti previsti dagli articoli 3 comma 2, lettere b) e d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento UE (diritto di accesso, di rettifica, di opposizione, di reclamo, di oblio, di limitazione del trattamento, di portabilità dei dati). In ottemperanza a quanto previsto dal nuovo Regolamento Europeo 2016/679, il Responsabile della Protezione dei Dati – Data Protection Officer – dell'Azienda ULSS 8 “Berica” è la Dott.ssa Filomena Polito, della Ditta Compliance Officer e Data Protection, con sede legale in Cascina (PI), Via Modda, 79.

Art. 17 – Rinvio e normativa

Il presente contratto non può essere modificato se non a mezzo di atto scritto. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto valgono le norme di legge in materia, nonché gli usi locali.

Art. 18 - Controversie

Le clausole di cui al presente contratto sono valide ed efficaci tra le parti. In caso di controversie che sorgessero tra le parti, il Foro competente è quello di Vicenza.

Vicenza lì

Il concedente Azienda ULSS n. 8

Ing. Antonio Nardella _____

Il concessionario:

Dott. Giorgio Maddalena _____


A mente dell'art. 1342, secondo comma, del c.c. le parti specificatamente approvano quanto sopra dichiarato e pattuito ed alla validità del contratto nonché ai patti di cui ai punti 2) 3) 6) 7) 8) 9) 13), 14).


Il concedente Azienda ULSS n. 8 Berica:

Ing. Antonio Nardella _____

Il Concessionario

Dott. Giorgio Maddalena _____



	TITOLO DEL PROGETTO MEDICINA DI GRUPPO DI RECOARO - via Capitello, 13 Recoaro Terme (VI).		OGGETTO DELLA TAVOLA: STATO DI FATI
	PROGETTISTA: geom. Paolo Giuriato	DISEGNATORE: geom. Paolo Giuriato	

FILE P:\tecnico\doc\C - Elaborati\Grafici\PLANIMETRIE_GENERALI\AAA_PLANIMETRIE_2016\ZZZ_TERRITORIO_MEDICINA DI GRUPPO_RECOARO_A3-A1.dwg